

N.

Numero: 1647/AV2

Data: 28/11/2018

Pag.

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 1647/AV2 DEL 28/11/2018

Oggetto: CONVENZIONE CON VALENZA AZIENDALE TRA AREA VASTA 2 E L'ISTITUTO DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA "STUDIO DI PSICODRAMMA" DI MILANO PER IL TIROCINIO DEGLI ALLIEVI. APPROVAZIONE SCHEMA

IL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2

-.-.-

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di adottare il presente atto

VISTE la DGRM n. 1221 del 17/09/2018 ad oggetto: "art. 10 comma 3 L.R. n. 13/2003. Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'ASUR Marche", la determina DG ASUR n. 562 del 25/09/2018 ad oggetto: "DGRM n. 1221 del 17/09/2018 – Nomina dei Direttori di Area Vasta" e la determina del Direttore AV2 n. 1370 del 25/09/2018"Insediamento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell'Area Vasta 2".

VISTA la Determina del Direttore di AV2 Fabriano n. 716/AV2 del 10.5.2017 avente ad oggetto: "Atto di conferimento delega del Direttore Generale ASUR MARCHE. Recepimento ed accettazione", con la quale è stata recepita la nota ASUR prot. n. 8969 del 21.3.2017

VISTA l'attestazione dei Dirigenti delle U.O. Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione per gli aspetti di competenza

-DETERMINA-

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 1. Di accogliere, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio, la richiesta inoltrata a questa Amministrazione prot. n.166501 del 30/10/2018 proveniente dall'Istituto di specializzazione in psicoterapia "Studio di Psicodramma" di stipulare la Convenzione relativa al tirocinio degli allievi dell'Istituto, previsto ai sensi dell'art. 3, l. n. 56/1989, «Ordinamento della professione di psicologo» e art. 8, D.M. n. 509/1998, «Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della L. 15 maggio 1997, n. 127», presso le strutture di interesse nell'ambito delle sedi aziendali.
- 2. Di stipulare una Convenzione nei termini di cui al testo allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale.



Data: 28/11/2018

Pag. **2**

- 3. Dare atto che dalla stipula della presente Convenzione non derivano oneri economici ed assicurativi a carico dell'Azienda.
- 4. Dare atto, altresì, che la presente Convenzione, ancorché stipulata da questa Area Vasta 2, giusta delega conferita ai Direttori di Area Vasta con nota DG/ASUR prot. 23827 del 14/11/2011, ha carattere di Convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR Amministrazione centrale, nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.
- 5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'Albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28, l. r. n. 26/1996, come sostituito dall'art. 1, l.r. n. 36/2013.
- 6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17, l.r. n. 26/1996.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2 Ing. Maurizio Bevilacqua

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda.

Servizio Controllo di Gestione Il Dirigente Amministrativo Dr.ssa M. Letizia Paris

U.O. Bilancio
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Antonella Casaccia

La presente determina consta di n° 9 pagine di cui n° 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



Data: 28/11/2018

Pag.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

UO FORMAZIONE

Riferimenti normativi

- ✓ L. n. 56/1989, «Ordinamento della professione di psicologo», art. 3
- ✓ L. n. 127/1997, «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», art. 17, comma 96.
- ✓ D.M. n. 509/1998, «Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della L. 15 maggio 1997, n. 127», art. 8
- ✓ D.M. n.142/1998, «Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento».
- ✓ Circolare ministeriale n. 92/1998, «Tirocini formativi e di orientamento DM 142/98»

Motivazione

In base alla sopraindicata normativa l'Istituto di specializzazione in psicoterapia "Studio di Psicodramma" di Milano. (legalmente riconosciuta con provvedimento del MIUR del 23 luglio 2001 ha chiesto, con nota n. 166501 del 30/10/2018 AV2 di stipulare una Convenzione con l'ASUR Marche - Area Vasta 2 per consentire ai propri iscritti di svolgere presso le strutture aziendali in cui operano psicologi e psicoterapeuti il tirocinio pratico secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 4 DM n. 509/1998, cit., secondo cui: «La formazione pratica prevede ... per il tirocinio ... documentate esperienze in strutture e servizi pubblici e privati accreditati, al fine di verificare l'efficacia dell'indirizzo metodologico e teorico-culturale seguito dall'istituto».

A seguito di ciò, questa Amministrazione - compatibilmente con le esigenze dei servizi delle diverse sedi aziendali di volta in volta coinvolti, i cui Responsabili verranno preventivamente interpellati dalla Scuola per richiederne la disponibilità nel periodo interessato - accoglie detta richiesta procedendo ad approvare lo schema di convenzione con l'Istituto di specializzazione in psicoterapia "Studio di Psicodramma" nel testo allegato alla presente determina ai fini della conseguente stipula.

I tirocinanti sono coperti da assicurazione contro gli infortuni e rischi derivanti da responsabilità civile contro terzi con oneri a carico della Scuola (come specificato nel testo della convenzione) per il periodo in cui frequenteranno le strutture aziendali. L'attività di tirocinio si svolgerà nei termini e alle condizioni specificate nel successivo allegato.

Dalla stipula della presente Convenzione non deriva alcun onere economico a carico dell'Azienda ospitante.

La Convenzione in questione, ancorché stipulata da questa Area Vasta 2, giusta delega conferita ai Direttori di Area Vasta, ha carattere di Convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.



Data: 28/11/2018

Pag. **4**

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra esposto si propone l'adozione della seguente

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2

- 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2. Di accogliere, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio, la richiesta inoltrata a questa Amministrazione prot. n. 166501 del 30/10/2018 proveniente da dall'Istituto di specializzazione in psicoterapia "Studio di Psicodramma" di stipulare la Convenzione relativa al tirocinio degli allievi dell'Istituto, previsto ai sensi dell'art. 3, l. n. 56/1989 cit. e dell'art. 8, DM n. 509/1998 cit., presso le strutture di interesse nell'ambito delle sedi aziendali.
- 3. Di stipulare a tal fine una Convenzione nei termini di cui al testo allegato al presente atto e che ne forma parte integrante e sostanziale.
- 4. Dare atto che dalla stipula della presente Convenzione non derivano oneri economici né assicurativi a carico dell'Azienda.
- 5. Dare atto, altresì, che la presente Convenzione ancorché stipulata da questa Area Vasta 2, giusta delega conferita ai Direttori di Area Vasta con nota DG/ASUR prot. 23827 del 14/11/2011, ha carattere di Convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.
- 6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28, l.r. n. 26/1996.
- 7. Trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell'art. 17, l.r. n. 26/1996.

L'addetto alla fase istruttoria Sig.ra Palma Dipace

Il Dirigente U.O. FORMAZIONE (Dott.a Susi Sbarbati)

II Responsabile U.O. FORMAZIONE U.O.C. FORMAZIONE RICERCA E MODELLI ORGANIZZATIVI (Dott.ssa Manuela Silvestrini)

- ALLEGATI -SCHEMA DI CONVENZIONE



Data: 28/11/2018

Pag. **5**

CONVENZIONE TRA

ASUR AREA VASTA 2 E L'ISTITUTO DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA "STUDIO DI PSICODRAMMA" DI MILANO

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia "Studio di Psicodramma" d'ora in poi "soggetto promotore", con sede legale in Via Cola Montano 18, cap 20159- MILANO - P.IVA: 08765480150 rappresentata dal Dott. Giovanni Boria, nato a Tolmezzo (Ud) il 9 febbraio 1936 (C.F. BROGNN36B09L195E), in qualità di legale rappresentante.

 \mathbf{E}

L'ASUR Marche Area Vasta 2, d'ora in poi "soggetto ospitante", con sede amministrativa in Via Turati n. 51 – 60044 Fabriano – C.F. e P.I. 02175860424, rappresentata dall'Ing. Maurizio Bevilacqua, nato ad Ancona il 19.08.1959, domiciliato per la sua carica come sopra, in qualità di Direttore dell'Area Vasta 2 per la sottoscrizione della presente convenzione (giusta delega conferita con note prot. 17592 e 17602 del 7.8.2009 del Direttore Generale ASUR e confermate con nota prot. n. 23827 del 14/11/2011)

PREMESSO CHE

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia "Studio di Psicodramma" (soggetto promotore) è stata riconosciuta dal MIUR con decreto del 23 luglio 2001 ad istituire ed attivare nella sede di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509) quale struttura idonea ad istituire corsi di specializzazione quadriennali in psicoterapia previsti ai sensi dell'art. 3, d.P.R. n. 162/1982 «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento».

Ai sensi dell'art. 3, l. n. 56/1989 «Ordinamento della professione di psicologo», le Scuole di Psicoterapia riconosciute sono equiparate alle Scuole di specializzazione universitarie.

Ai sensi dell'art. 17, comma 96, 1. n. 127/1997, «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico quadriennale per almeno 100 ore annue presso istituzioni pubbliche o soggette a pubblica vigilanza.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, d.m. n. 142/1998, «Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento», i «datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di cui alla lett. *c*.



Data: 28/11/2018

Pag. **6**

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.m. n. 142/1998 cit., allegato 1, il tirocinio clinico quadriennale non costituisce rapporto di lavoro.

Rilevato infine che, ai sensi dell'art. 7, d.m. n. 142/1998, cit.«I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima: d) non superiore a dodici mesi per (...) coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi»

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - (Oggetto)

Il Direttore dell'Area Vasta 2 (soggetto ospitante) e il Direttore della Scuola (soggetto promotore) concordano che gli allievi interessati dalla presente Convenzione svolgano il tirocinio di formazione e orientamento in attività di psicoterapia quadriennale per almeno 100 ore annue presso i servizi e i presidi dell'Azienda nei quali operano psicoterapeuti. In particolare, secondo i dettami normativi contenuti nel d.m. n. 509/1998 cit., la presente Convenzione è orientata nel senso di impartire agli allievi una formazione professionale idonea all'esercizio dell'attività psicoterapeutica (individuale e di gruppo) secondo indirizzi riconosciuti in ambito scientifico nazionale e internazionale, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.

Art. 2- (Modalità di espletamento)

Lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento sarà seguito e verificato da un *tutor* designato dal soggetto promotore (in veste di responsabile didattico-organizzativo) e da un *tutor* indicato dal soggetto ospitante (individuato dal responsabile del servizio dell'AV2) di volta in volta interessato che lo affiancherà in orario di servizio.

Per ciascun tirocinante inserito nell'Azienda verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- nominativo del tirocinante
- durata e periodo di svolgimento del tirocinio
- nominativi dei *tutor*
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in Azienda;
- strutture aziendali (servizi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- estremi identificativi delle assicurazioni (infortuni sul lavoro; responsabilità civile)

Le ore di tirocinio saranno registrate su apposito documento predisposto dal soggetto promotore e controfirmate dal tirocinante, dal tutor del soggetto ospitante, nonché dal responsabile della struttura presso il quale è svolto il tirocinio. Al termine del tirocinio, laddove il tirocinante abbia necessità del rilascio



Data: 28/11/2018

Pag. **7**

dell'attestazione delle presenze, dovrà munirsi del registro presenze autenticato dal tutor della struttura ospitante. La competenza in ordine al rilascio dell'attestazione delle presenze spetta al responsabile U.O. formazione laddove presenti i presupposti di cui sopra.

Il soggetto ospitante autorizza i tirocinanti a momenti formativi ed informativi di loro interesse, organizzati dal soggetto medesimo, sempre che tali momenti rientrino negli ambiti previsti dal progetto formativo.

Gli allievi non potranno essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente.

Art. 3 - (Obblighi del tirocinante)

Gli allievi sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- seguire le indicazioni dei tutori e far riferimento ad essi per qualsiasi esigenza;
- osservare le norme disciplinari previste dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. n. 62/2013).
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
- mantenere il segreto professionale e rispettare le norme sulla riservatezza sulla base dell'informativa sottoscritta al momento dell'ingresso (d.lgs. n. 196/2003, «Codice in materia di protezione dei dati personali»).
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché presentare apposita documentazione circa il fatto di essere stato informato sui rischi specifici in ambito aziendale nella materie appena indicate, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, TU in materia di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro")
- essere già iscritti al proprio ordine professionale.
- in caso di sinistro occorso durante lo svolgimento delle attività, segnalare l'evento al soggetto ospitante affinché quest'ultimo possa informare il soggetto promotore.
- La violazione di queste norme o condotte comportano la sospensione della frequenza.

Art. 4 - (Obblighi del soggetto promotore)

Il soggetto promotore è tenuto ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.

È a carico del soggetto promotore l'informazione in merito alle procedure da adottare in caso di infortunio sul lavoro del tirocinante, nonché la gestione della corretta e tempestiva denuncia dell'accadimento

Il soggetto promotore è tenuto a trasmettere, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.m. 142/1998, copia della presente convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla Regione Marche, alla Struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Nessun impegno di spesa



Data: 28/11/2018

Pag.

Art. 5 - (Obblighi del soggetto ospitante)

Il soggetto ospitante s'impegna ad offrire l'informazione e la formazione prevista dal d.lgs. n. 81/2008, recante su tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ad offrire la sorveglianza sanitaria coerentemente con la valutazione aziendale dei rischi, attraverso opportuna informativa da parte dei servizi preposti.

Si impegna, di volta in volta, ad assegnare ad ogni tirocinante un *tutor* scelto fra i suoi operatori con qualifica di psicoterapeuta, designato dal responsabile della struttura.

Il soggetto ospitante comunicherà al responsabile del servizio i nominativi degli allievi che usufruiranno delle attività di tirocinio.

In caso d'incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante s'impegna ad informare il soggetto promotore affiche' lo stesso segnali l'evento entro i tempi previsti dalla legge, all'istituto assicurativo e all'INAIL, facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta.

Art.6 - (Durata)

La presente convenzione ha validità quadriennale (4 anni) a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile con le modalità previste dalla normativa, fatta salva la disdetta che ciascuna delle parti può effettuare, con preavviso di un mese da comunicare con raccomandata A/R.

La convenzione in questione, ancorché stipulata dall'Area Vasta 2, giusta delega conferita ai Direttori di Area Vasta con nota DG/ASUR prot. 23827 del 14/11/2011, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale, nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

Eventuali modifiche dovranno essere sottoposte all'esame degli organi deliberanti dalle due parti convenute. Tuttavia, qualora la presenza o l'attività del tirocinante contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'Ente e dalla struttura, è facoltà della Area Vasta 2 sospendere o revocare in qualsiasi momento il tirocinio. Il provvedimento di revoca o sospensione del tirocinio viene adottato dal Direttore dell'AV2 su proposta del Responsabile della struttura dell'AV2 in cui si svolge il tirocinio e viene tempestivamente comunicato al tirocinante e al Responsabile della Scuola, fatto salvo il completamento di eventuali tirocini in atto

Art. 8 - (Ambito normativo)

Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione, le parti rinviano a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 9 - (Foro Competente)

Per ogni eventuale controversia si individua il Foro competente nel Tribunale di Ancona



Data: 28/11/2018

Pag.

Letto, confermato e sottoscritto in lì

Scuola di PSICOTERAPIA "STUDIO DI PSICODRAMMA" Soggetto Promotore Il legale rappresentante Dott. Giovanni Boria

ASUR AREA VASTA 2 il Direttore Ing Maurizio Bevilacqua